

Rassegna stampa del

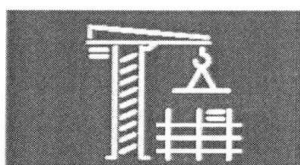
31 Dicembre 2013



Titoli abilitativi. Dopo le modifiche introdotte dal Dl Cultura

Permessi edilizi e paesaggistici con tempi diversi

Margini più ampi per finire i lavori dopo il via libera della Soprintendenza



Guido Inzaghi

La durata dell'autorizzazione paesaggistica non è più allineata al permesso di costruire, ma molte delle imprese che hanno rallentato i lavori edilizi a causa della crisi potranno comunque evitare di dover presentare una nuova istanza. Anche se il prolungamento di validità delle autorizzazioni dipende dalla data di rilascio. Vediamo nel dettaglio come si è arrivati alla disciplina attuale.

Le ultime modifiche

La disciplina dell'autorizzazione paesaggistica è contenuta nell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed è oggetto di attenzione costante da parte del legislatore. Più volte, infatti, sono stati modificati la struttura del procedimento autorizzativo, i termini del suo svolgimento, nonché i poteri di controllo delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla materia. Da ultimi, i decreti «del fare» (Dl 69/2013) e «cultura» (Dl 91/2013) hanno modificato il comma 4 dell'articolo 146 intervenendo sui termini di validità delle autorizzazioni paesaggistiche.

Prima di questi interventi normativi, l'articolo 146 (nella versione modificata dal Dl 70/2011) prevedeva che: «L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni».

Il decreto del Fare aveva aggiunto un'ulteriore precisazione stabilendo che: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi». Il termine di validità dell'autorizzazione, in tal modo, era parametrato alla durata dell'attività costruttiva.

L'intento, chiaramente, era

quello di evitare disallineamenti nella durata delle validità del titolo a costruire e della autorizzazione paesaggistica.

I casi concreti

Accade spesso, infatti, che l'intervento edilizio sul bene vincolato si inserisca in un contesto autorizzativo più ampio e complesso: si pensi agli impianti da fonte rinnovabile in cui l'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata in conferenza di servizi nel procedimento per l'autorizzazione unica, ex Dlgs 387/2003. In questo caso, l'autorizzazione paesaggistica può precedere, anche di alcuni anni, l'emanazione del titolo finale che permette l'avvio della costruzione.

Allo stesso modo, per gli impianti produttivi, l'autorizzazione paesaggistica può essere acquisita nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale, se richiesta.

Gli esempi sono innumerevoli: dai procedimenti in conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita alle autorizzazioni ottenute nell'ambito di complessi procedimenti di sviluppo immobiliare. In tutti questi

casi, si necessita di un provvedimento autorizzativo finale e conclusivo che determina lo slittamento in avanti - rispetto alla data dell'autorizzazione paesaggistica - dell'inizio (e, quindi, della fine) dei lavori. Ciò determina che nel pieno dell'attività costruttiva, l'autorizzazione paesaggistica viene in scadenza, con la conseguenza che devono arrestarsi le attività di cantiere fino a ottenere una proroga della validità dell'autorizzazione paesaggistica.

Il decreto «del fare» aveva tentato di eliminare alla radice questi problemi adeguando la validità dell'autorizzazione paesaggistica alla durata dei lavori. Ma sempre nel 2013, è intervenuto il decreto «cultura» (Dl 91/2013) che ha ulteriormente modificato il comma 4 dell'articolo 146 restringendo le previsioni di favore contenute originariamente nel decreto del fare. Il Dl 91/2013 stabilisce, infatti, che: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo». Scompare quindi, l'equiparazione della validità dell'autorizzazione paesaggistica a quella del permesso di costruire ma si concede un anno di «proroga» per i lavori avviati nel corso del quinquennio.

Si tratta pur sempre di una misura di favore che, allungando i termini di validità, consente di evitare la decadenza delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il periodo transitorio

Il decreto «cultura», inoltre, proroga di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 91/2012 (ossia il 9 ottobre 2013). Si introduce, in tal modo, un regime transitorio per le autorizzazioni paesaggistiche emesse entro il 9 ottobre 2013: la validità di queste ultime è prorogata di diritto di tre anni.

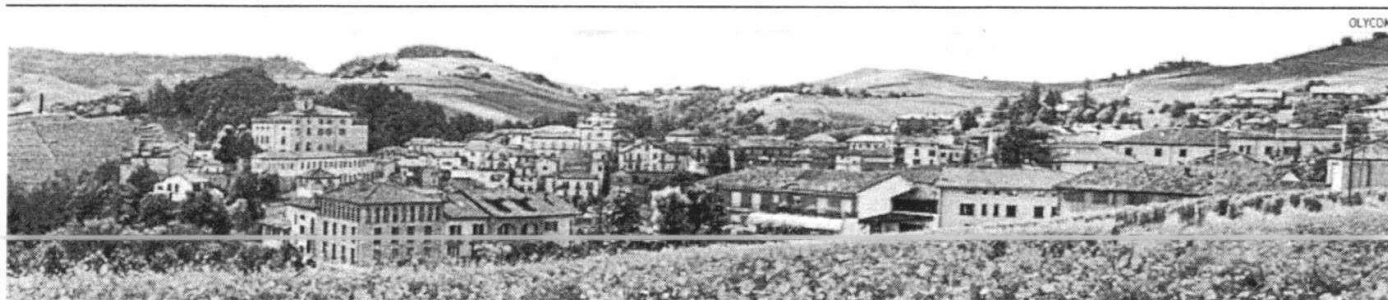
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Autorizzazione paesaggistica

● L'esecuzione di qualsiasi intervento sui beni oggetto di protezione è subordinato alla acquisizione di una autorizzazione del ministero dei Beni culturali. L'autorizzazione viene emanata a seguito di un procedimento di valutazione dell'opera da realizzare da parte della Soprintendenza che potrà impartire prescrizioni.

Gli interventi



L'ITER

Il procedimento di autorizzazione paesaggistica



LE REGOLE PER LA CESSIONE

Tabella sintetica della disciplina giuridica della circolazione in ambito nazionale dei beni culturali

BENI INALIENABILI

Beni rientranti nel demanio culturale e indicati all'articolo 54 del Dlgs 42/2004:

- immobili e aree di interesse archeologico;
- immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
- raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- archivi;
- immobili dichiarati di interesse particolarmente importante (articolo 10, Dlgs 42/2004);
- cose mobili opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni, se incluse in raccolte appartenenti a Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali;
- cose appartenenti ai soggetti pubblici, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica;
- singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché archivi e singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da questi

BENI ALIENABILI PREVIA AUTORIZZAZIONE

Necessitano dell'autorizzazione del Ministero (riferimento a beni immobili):

- beni culturali appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli inalienabili (si veda scheda precedente);
- l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati al punto che precede;
- l'alienazione dei beni culturali appartenenti ad altri soggetti pubblici diversi o a persone giuridiche private senza fine di lucro (ad esempio, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti)

DENUNCIA DI TRASFERIMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE

Gli atti che trasferiscono la proprietà di beni culturali sono denunciati al Ministero. Entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia, il Ministero, la Regione o altri enti pubblici territoriali interessati possono esercitare il diritto di prelazione previsto dall'articolo 60 del Dlgs 42/2004

Ristrutturazioni. Parere preventivo per intervenire sugli edifici storici

Risposte entro 120 giorni sugli immobili vincolati

■ Il Dlgs 42/2004 (cosiddetto Codice Urbani) delinea la politica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano sottoponendo a un preciso e corposo regime giuridico di tutela e valorizzazione, ogni forma di intervento sui beni culturali e paesaggistici.

Le forme di controllo esercitate dal ministero per i Beni culturali (Mibac) sui beni protetti si estrinsecano in strumenti peculiari a seconda del tipo di bene da tutelare e all'intervento che si vuole realizzare su di esso.

Per i beni culturali, ossia le cose che presentano interesse storico-artistico, il Codice per i beni culturali prevede particolari misure di protezione che istituiscono stringenti forme di tutela sui beni vincolati stabilendo, infatti che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

Il nulla osta per interventi edilizi è rilasciato entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza. Il termine è sospeso:

- in caso di richieste di chiarimenti e integrazioni o
- nel caso in cui sia necessario procedere con accertamenti tecnici.

Esso riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione o della conclusione degli accertamenti.

Di regola l'autorizzazione della Soprintendenza interviene nell'ambito di un procedi-

mento autorizzativo per il rilascio del titolo abilitante la costruzione. In tali casi, l'acquisizione del nulla osta della Soprintendenza è da considerarsi come atto prodromico al rilascio del permesso di costruire e in assenza di esso il permesso deve intendersi come illegittimo. Se poi l'intervento è sottoposto a Dia (o a Scia) l'interessato, all'atto del deposito della denuncia o della segnalazione, deve trasmettere al Comune l'autorizzazione della Soprintendenza, che costituisce quindi un allegato della Dia-Scia. Inoltre, l'iter autorizzativo può svolgersi - a seconda del tipo di autorizzazione richiesta - secondo il modulo procedimentale della conferenza di servizi. In questo caso l'assenso del rappresentante del Ministero (che può indicare le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto) sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione ministeriale.

Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione ministeriale è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale e se la valutazione circa la compatibilità dell'opera con l'ambiente risulta negativa, la procedura di Via si deve intendere conclusa negativamente.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per interventi edilizi sui beni culturali (come anche sui beni paesaggistici) si inserisce nel contesto organizzativo delineato dall'ar-

ticolo 5 del Dpr 380/2001 secondo cui è lo sportello unico per l'edilizia a dover acquisire tutti gli atti di assenso che confluiscono nel provvedimento autorizzativo finale, inclusi i nulla osta delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico.

Di conseguenza, il privato non potrebbe adire le Soprintendenze per presentare il progetto di intervento e ottenerne l'autorizzazione, secondo la procedura delineata dal Dlgs 42/2004, ma dovrebbe chiedere allo Sportello di provvedere. Non sono rari i casi, tuttavia, in cui per accelerare i tempi, i privati si premuniscono delle autorizzazioni e dei nulla osta paesaggistici per poi consegnarli allo sportello che proseguirà nel procedimento di valutazione di intervento.

Anche per i beni culturali (per i beni paesaggistici si veda l'articolo qui sopra) la validità dell'autorizzazione è sottoposta a vincoli temporali: secondo l'articolo 21 del Dlgs 42/2004 se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Resta sempre ferma la possibilità per il Soprintendente di ordinare la sospensione di interventi iniziati in assenza o in difformità dall'autorizzazione.

G.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Istat/1. Lieve miglioramento per l'indice di fiducia

Segnali dall'edilizia e dal manifatturiero

■ Per trovare una dato migliore bisogna tornare al luglio del 2012. A dicembre, per il secondo mese consecutivo, l'indice di fiducia delle imprese italiane rilevato dall'Istat è aumentato, arrivando a quota 83,6.

Piccolo passo avanti, appena due decimali, legato in gran parte al settore delle costruzioni, con lievi miglioramenti per le aziende manifatturiere e dei servizi di mercato.

Il lieve guadagno della manifattura, con l'indice che sale a quota 98,2, consente tuttavia all'indicatore settoriale di trovare il livello massimo dall'agosto del 2011. Determinante ancora una volta è il sostegno dell'export, con le attese di fatturato oltreconfine che restano positive, concretizzate in un saldo di 13 punti a favore di chi prevede nei prossimi mesi incassi superiori dai mercati internazionali.

Per quanto riguarda l'indice globale di fiducia si tratta però di aggiustamenti minimi, con andamenti divergenti tra i diversi settori. L'indice sale infatti da 97,6 a 98,9 per i beni di consumo, da 99,2 a 101,1 per i beni intermedi mentre scende da 97,7 a 95,2 per i beni strumentali.

I giudizi sugli ordini migliorano per i beni di consumo, peggiorano per quelli intermedi e strumentali; il saldo

dei giudizi sulle scorte di prodotti finiti scende in tutti i principali raggruppamenti di industrie. Le attese sulla produzione peggiorano per i beni di consumo e quelli strumentali, sono stabili invece per i beni intermedi.

Anche dal punto di vista geografico il quadro è tutt'altro che omogeneo, con ampie variazioni tra Nord e Sud del Paese. L'indice di fiducia massimo è presente a Nord-Ovest, con un dato pari a 104,1, in crescita rispetto al mese precedente, mentre il livello minimo è nel Mezzogiorno, in discesa di quasi due punti a quota 90,5. In posizione intermedia il Centro (97, in crescita) e il Nord-est (96,1, in calo di oltre un punto).

La crescita nazionale dell'indice è legata in particolare al miglioramento del clima tra le aziende di costruzioni, anche se va osservato che in questo settore il saldo tra ottimisti e pessimisti resta fortemente sbilanciato a favore di questi ultimi. In particolare, i giudizi sugli ordini e sui piani di costruzione migliorano, ma il saldo resta negativo per 42 punti, dai 45 della rilevazione precedente. Stabili (e negative) restano invece le attese sull'occupazione, con un saldo che resta ancorato a quota -21.

L.Or.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compravendite. Da domani nuove regole di tassazione: sui trasferimenti per la prima casa non di lusso l'imposta scende dal 3 al 2%

Immobili, il Registro sarà meno caro

Le ipotecarie e catastali fissate in 50 euro quando si applicano le aliquote del 2, 9 o 12%

Angelo Busani

Da domani, 1° gennaio 2014, sarà modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso, per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu "propria") e dell'articolo 26 del "dl Istruzione" (il dl 104/2013, convertito in legge 128/2013). Le nuove norme riguardano essenzialmente gli atti tassabili con l'imposta di registro proporzionale; tuttavia, qualche modifica, pur se di più lieve entità, riguarderà anche gli atti imponibili a Iva.

La "prima casa"

Occorre anzitutto rilevare che si abbasserà l'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa" dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro). Cambieranno, inoltre, i requisiti "di lusso" in presenza dei quali l'agevolazione "prima casa" non è applicabile: oggi si guarda alle caratteristiche elencate in un dm Lavori Pubblici del 1969 (sono "di lusso", principalmente, le case aventi una consistente superficie, a prescindere da qualsiasi altra caratteristica); da domani 1° gennaio, invece, sotto il profilo dell'imposta di registro, saranno considerate "di lusso", e quindi non agevolabili, le sole unità immobiliari classificate in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.

Va però precisato che le caratteristiche "di lusso" elencate nel Dm 2 agosto 1960 non verranno cancellate in quanto a esse si continuerà a far riferimento quando l'agevolazione "prima casa" sia richiesta nell'ambito di un contratto imponibile a Iva. In altri termini, un appartamento A1 situato in un condominio non potrà più avere l'agevolazione "prima casa" qualora venduto con un atto tassabile con l'imposta proporzionale di registro, ma potrà beneficiare del beneficio fiscale chi lo compri con un atto imponibile a Iva (a meno che sia di estensione superiore a 240 metri quadrati).

Immobili non prima casa

Ogni altro trasferimento di immo-

bili (di qualsiasi tipologia) a titolo oneroso cui sia applicabile l'imposta di registro verrà invece tassato:

- di regola, con l'aliquota del 9% (oggi si spazia dal 3 all'8%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro;
- con l'aliquota del 12% (sempre minimo mille euro), se si tratta di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap (gli imprenditori agricoli a titolo principale) iscritti nella relativa gestione previdenziale (oggi l'aliquota è il 15%, oltre il 3% per imposte ipotecaria e catastale);
- con le imposte fisse di registro e ipotecaria (nell'oro nuovo importo di 200 euro per ciascuna), oltre all'1% di imposta catastale se si tratta di terreni agricoli acquistati da coltivatori diretti e Iap (che siano iscritti alla relativa gestione previdenziale) e dalle società "agricole"; in quest'ultimo caso si ha, in sostanza, una conferma della attuale tassazione, con il solo lieve aumento rappresentato dall'incremento delle imposte fisse da 168 a 200 euro.

L'agevolazione

01 | IL PREZZO VALORE

La riforma non tocca il "prezzo-valore" (articolo 1, comma 497, legge 266/2005). Nel caso di trasferimento oneroso di una abitazione a una persona fisica che non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'acquirente può richiedere la tassazione in base al prezzo valore

02 | I COEFFICIENTI

Con il prezzo valore la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro è costituita dal prodotto che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per gli applicabili coefficienti di aggiornamento, quindi indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nel contratto

In tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 2, del 9 e del 12 per cento:

a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna; al di fuori di questo ambito, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro (e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale) saranno aumentate e dovute nella misura di 200 euro;

b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, che ordinariamente sono dovute nella misura di (230 + 35 + 65) 320 euro complessivi.

Gli effetti

Tutto questo insieme di novità comporta, in linea di massima, un decremento della tassazione (si vedano le tabelle). Peraltro, il nuovo importo minimo dell'imposta di registro (mille euro) penalizzerà le transazioni di minor valore. Se oggi infatti si vende un posto auto per 4 mila euro (e non si applica l'agevolazione "prima casa"), si ottiene un carico complessivo di euro (280 + 168 + 168 + 320 =) 936, mentre, da domani, 1° gennaio 2014, la stessa fattispecie avrà la seguente tassazione: 1.000 euro per imposta di registro, 50 euro per imposta ipotecaria e 50 euro per imposta catastale, totale 1.100 euro.

Il credito d'imposta

Non cambia nulla anche sotto il profilo del credito d'imposta. In base all'articolo 7, commi 1 e 2, legge 448/1998 è attribuito un credito d'imposta al contribuente che acquisti con l'agevolazione "prima casa" un'altra casa di abitazione, entro un anno dalla cessione dell'abitazione per il cui acquisto egli in passato ottenne l'agevolazione "prima casa". Il credito d'imposta è pari all'imposta di registro o all'Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva dovute per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione. Quindi, per effetto del credito d'imposta, anche il limite del minimo di mille euro può essere assorbito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambia il prelievo

		Fino al 31-12-2013			Dall'1-1-2014	
OPERAZIONI STANDARD						
Trasferimenti di fabbricati diversi dalla prima casa			Esempio di tassazione con base imponibile di 300.000 euro (1)		Esempio di tassazione con base imponibile di 300.000 euro (1)	
	Imposta di registro	7% (minimo 168 euro)	21.000 euro	9% (minimo 1.000 euro)	27.000 euro	
	Imposta ipotecaria	2% (minimo 168 euro)	6.000 euro	50 euro	50 euro	
	Imposta catastale	1% (minimo 168 euro)	3.000 euro	50 euro	50 euro	
	Bollo e tasse ipotecarie	320 euro	320 euro	0	0	
			Totale: 30.320 euro		Totale: 27.100 euro	Differenza: -3.220 euro (-10,62%)
Acquisto della prima casa			Esempio di tassazione con base imponibile di 300.000 euro (1)		Esempio di tassazione con base imponibile di 300.000 euro (1)	
	Imposta di registro	3% (minimo 168 euro)	9.000 euro	2% (minimo 1.000 euro)	6.000 euro	
	Imposta ipotecaria	168 euro	168 euro	50 euro	50 euro	
	Imposta catastale	168 euro	168 euro	50 euro	50 euro	
	Bollo e tasse ipotecarie	320 euro	320 euro	0	0	
			Totale: 9.656 euro		Totale: 6.100 euro	Differenza: -3.556 euro (-36,82%)
TERRENI						
Trasferimento di terreni edificabili			Esempio di tassazione con base imponibile di 1.000.000 euro		Esempio di tassazione con base imponibile di 1.000.000 euro	
	Imposta di registro	8% (minimo 168 euro)	80.000 euro	9% (minimo 1.000 euro)	90.000 euro	
	Imposta ipotecaria	2% (minimo 168 euro)	20.000 euro	50 euro	50 euro	
	Imposta catastale	1% (minimo 168 euro)	10.000 euro	50 euro	50 euro	
	Bollo e tasse ipotecarie	320 euro	320 euro	0	0	
			Totale: 100.320 euro		Totale: 90.100 euro	Differenza: -10.220 euro (-10,18%)
Trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap			Esempio di tassazione con base imponibile di 1.000.000 euro		Esempio di tassazione con base imponibile di 1.000.000 euro	
	Imposta di registro	15% (minimo 168 euro)	150.000 euro	12% (minimo 1.000 euro)	120.000 euro	
	Imposta ipotecaria	2% (minimo 168 euro)	20.000 euro	50 euro	50 euro	
	Imposta catastale	1% (minimo 168 euro)	10.000 euro	50 euro	50 euro	
	Bollo e tasse ipotecarie	320 euro	320 euro	0	0	
			Totale: 180.320 euro		Totale: 120.100 euro	Differenza: -60.220 euro (-33,39%)
Trasferimento di terreni agricoli a coltivatori diretti, Iap e a società di coltivazione diretta			Esempio di tassazione con base imponibile di 1.000.000 euro		Esempio di tassazione con base imponibile di 1.000.000 euro	
	Imposta di registro	168 euro	168 euro	200 euro	200 euro	
	Imposta ipotecaria	168 euro	168 euro	200 euro	200 euro	
	Imposta catastale	1% (minimo 168 euro)	10.000 euro	1% (minimo 200 euro)	10.000 euro	
	Bollo e tasse ipotecarie	90 euro	90 euro	90 euro	90 euro	
			Totale: 10.426 euro		Totale: 10.490 euro	Differenza: + 64 euro (+0,61%)

Nota: (1) La base imponibile è pari al prezzo oppure, se l'acquirente è una persona fisica, alla rendita catastale rivalutata

La decadenza dal piano di ammortamento. Presa d'atto da parte dell'Inps

Pagamenti a rate, Equitalia decide sul Durc

Arturo Rossi

■ In caso di dilazione dei debiti presso l'agente della riscossione, Equitalia, il Durc deve essere rilasciato, tranne che non si accerti il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Lo ha precisato l'Inps con messaggio 21027/2013. In particolare, l'intervento dell'Istituto si è reso necessario in seguito a richieste di chiarimenti e per la delicatezza della materia (il Durc costituisce uno strumento di fondamentale importanza

per le aziende ai fini della riscossione di pagamenti vari).

L'articolo 19 del Dpr 602/73, come modificato dall'articolo 52, del Dl 69/2013, il decreto del fare, nel disciplinare la dilazione del pagamento presso l'agente della Riscossione, prevede che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L'Inps precisa, che sono stati riconsi-

derati gli effetti che da tale previsione discendono ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva in sede di emissione del documento unico di regolarità contributiva, tenendo conto anche della formulazione dell'articolo 5 del Dm 24 ottobre 2007. Il decreto dispone che la regolarità sussiste «in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole». In merito, è stato sentito anche il ministero del

Lavoro, e salvo successivi approfondimenti che si dovesse rendere necessari, viene chiarito che l'innovazione normativa operata dal "decreto del fare", ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nell'ambito di un piano di ammortamento la cui durata massima può essere di 72 rate ("piano ordinario") ovvero di 120 rate ("piano straordinario") permette di affermare che solo allo scadere del termine di moratoria previsto dal comma 3 dell'articolo 19 possa ritenersi non più operante la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Ne deriva, che per la complessa articolazione che l'applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, la valutazione sul persistere del titolo al pagamento rateale accordato da Equitalia non può avvenire internamente all'Inps. L'irregolarità potrà essere attestata, solo dopo la trasmissione, sui sistemi informatici di colloquio con Equitalia, della notizia della decadenza registrata da Equitalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanziamenti. Indice al 3,98%, in calo dello 0,25%

Il credito agevolato scende sotto la soglia del 4 per cento

A CURA DI
Alessandro Spinelli

Prosegue a gennaio il calo del tasso di riferimento per il credito agevolato ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale) già avviatisi a dicembre, la cui misura in vigore dal primo del mese si fissa sul valore di 3,98%. Con la presente variazione, di 0,25 punti percentuali, i valori dell'indicatore tornano il 4%, sugli stessi valori dello scorso luglio, e sono ormai in prossimità del valore minimo storico del parametro che, raggiunto nei mesi di agosto e novembre del 2005.

Non si segnalano mutamenti del tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese, dopo l'ultima avvenuta con decorrenza dal 1° giugno scorso

che ha fissato i valori dell'indicatore all'attuale 1,56 per cento.

Resta stabile anche il tasso di sconto comunitario dopo l'ultima variazione decisa dalla Bce che ha diminuito dello 0,25% il livello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con validità a partire dall'operazione con regolamento 13 novembre 2013, fissando il valore del parametro all'attuale 0,25 con una diminuzione del 0,25 per cento. Un nuovo sensibile decremento si segnala nell'evoluzione dei valori dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici; il dato per novembre 2013 del Rendistato si fissa infatti al 3,023% con una variazione in diminuzione pari allo 0,238%.

Rammentiamo che all'andamento del Rendistato è direttamente legato il valore del tasso di riferimento di cui rappresen-

tala componente variabile, unitamente al valore della commissione onnicomprensiva a favore degli Istituti di Credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno.

A tale proposito si deve tenere presente che gli attuali valori dei tassi di riferimento, e di conseguenza dei tassi agevolati ad essi collegati, sono stati calcolati in base alle commissioni onnicomprensive a favore degli Istituti di Credito in vigore per l'anno 2013. Pertanto, in caso di variazione di dette commissioni per l'anno 2014, anche i valori dei tassi di riferimento e dei tassi agevolati ad essi collegati varieranno retroattivamente a far data dal 1° gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

L'osservatorio di gennaio
www.ilsole24ore.com/norme

I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentuale

Operazioni oltre 18 mesi	A	B	C	D
Annotazioni	Provvisa	Commiss.	Tasso	Var.
LEGGE 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO				
Operazioni di durata superiore a 12 mesi	3,05	0,93	3,98	-0,25
LEGGI 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	3,05	1,18	4,23	-0,25
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	3,05	1,18	4,23	-0,25
LEGGE 326/68 - CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO				
Operazioni di durata superiore a 18 mesi	3,05	0,98	4,03	-0,25
LEGGI 475/78; 865/71; 357/64; 326/88 - CREDITO FONDARIO-EDILIZIO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	3,05	0,88	3,93	-0,25
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	3,05	0,88	3,93	-0,25
LEGGE 949/52 - CREDITO ALL'ARTIGIANATO				
Operazioni di durata superiore ai 18 mesi	3,05	0,98	4,03	-0,25
LEGGE 234/78 - CREDITO NAVALE				
Variazione semestrale	3,05	0,93	3,98	0,0

Nota: A I valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra di loro, a eccezione del credito navale la

In «Gazzetta». Pubblicato il decreto in vigore per il primo trimestre 2014

Fissati i nuovi tassi anti-usura

■ È fissato a 8,7625 il nuovo tasso usurario per i mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca. È quanto prevede il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 19 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre, che determina le soglie in vigore dal 1° gennaio al 31 marzo 2014, sulla base dei tassi effettivi globali medi (Tegm) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Tra gli altri "tass soglia", si segnalano: il 10,3875 per il tasso fis-

so su mutuo ipotecario; il 16,5750 per l'apertura di credito sul conto corrente oltre i 5mila euro (sotto i 5mila euro il tasso sale a 18,2750); il 18,1875 per i prestiti superiori a 5mila euro che prevedono la cessione del quinto dello stipendio e della pensione (sotto i 5mila euro il tasso è leggermente più alto: 18,3250); il 19,3250 per il credito finalizzato agli acquisti a rate entro i 5mila euro (il tasso scende a 16,4375 se l'acquisto a rate supera i 5mila euro).

Il tasso soglia più alto è sem-

pre quello relativo allo «scoperto senza affidamento», ed è pari a 24,19 fino a 1.500 euro (leggermente in calo rispetto al trimestre precedente, quando il tasso era di 24,22) e a 23,1125 oltre i 1.500 euro (in aumento rispetto all'ultimo trimestre del 2013, quando il tasso era pari a 22,66).

La comunicazione trimestrale dei tassi di interesse effettivi globali medi, calcolati includendo eventuali spese e commissioni relative al finanziamento, è prevista dalla legge 108/1996 nata per contrastare il fenomeno dell'usura. La rilevazione spetta alla Banca d'Italia e viene effettuata per categorie omogenee di operazioni. Le banche e gli istituti di credito hanno l'obbligo di esporre in luogo facilmente visibile la tabella dei tassi usurari.

Va ricordato che i tassi effettivi globali medi non comprendono gli interessi di mora contrattualmente previsti in caso di ritardo pagamento. Secondo l'indagine statistica condotta nel 2002 dalla Banca d'Italia, la maggiorazione prevista per i ritardi nei pagamenti è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambi e tassi



Euribor 3m/360 ↓	Euribor 6m/360 ↓	Irs 6M/10Y ↓	Irs 6M/20Y ↓
0,2880	0,3890	2,1490	2,6994
-1,71	-0,77	-0,97	-0,81
var. %	var. %	var. %	var. %
54,84	21,56	38,29	25,47
var. % ann.	var. % ann.	var. % ann.	var. % ann.

EURIBOR - EUREPO

Tassi del 30.12. Valuta 02.01

Scad. Tasso 360 Tasso 365 Euroepo

1 w	0,198	0,201	0,190
2 w	0,204	0,207	0,211
1 m	0,221	0,224	0,201
2 m	0,258	0,262	0,167
3 m	0,288	0,292	0,159
6 m	0,389	0,394	0,157
9 m	0,481	0,488	0,158
1 a	0,558	0,566	0,152

Media % mese Dicembre

1 m	0,209	0,212	—
2 m	0,236	0,239	—
3 m	0,268	0,272	—
6 m	0,365	0,370	—

Dal giorno 01.11.2013 le scadenze 3 settimane, 4 mesi, 5 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 10 mesi e 11 mesi del tasso Euribor non verranno più calcolate, come annunciato da Euribor-EBF nel gennaio 2013.

IRS

Tassi del 30.12

Scad. Den. Lett.

1Y/6M	0,39	0,41
2Y/6M	0,51	0,53
3Y/6M	0,73	0,75
4Y/6M	0,99	1,01
5Y/6M	1,26	1,28
6Y/6M	1,49	1,51
7Y/6M	1,69	1,71
8Y/6M	1,87	1,89
9Y/6M	2,02	2,04
10Y/6M	2,16	2,18
11Y/6M	2,28	2,30
12Y/6M	2,39	2,41
15Y/6M	2,59	2,61
20Y/6M	2,71	2,73
25Y/6M	2,75	2,77
30Y/6M	2,74	2,76
40Y/6M	2,74	2,76
50Y/6M	2,74	2,76

RILEVAZIONI BCE

Dati al 30.12 Var. % Intz

Valute glor anno

Stati Uniti	Usd	1,3783	-0,224	4,46
Giappone	Jpy	145,0200	—	27,65
G. Bretagna	Gbp	0,8364	-0,030	2,49
Svizzera	Chf	1,2259	0,204	1,55
Australia	Aud	1,5520	0,090	22,09
Brasile	Brl	3,2208	-0,956	19,13
Bulgaria	Bgn	1,9558	—	—
Canada	Cad	1,4764	0,224	12,38
Croazia	Hrk	7,6250	-0,177	0,89
Danimarca	Dkk	7,4603	0,005	-0,01
Filippine	Php	61,2110	-0,087	13,13
Hong Kong	Hkd	10,6886	-0,224	4,52
India	Inr	85,3040	-0,373	17,56
Indonesia	Idr	16839,1200	0,050	32,45
Islanda *	Isk	—	—	—
Israele	Ilc	4,7943	-0,285	-2,67
Lettonia	Lvl	0,7025	0,100	0,69
Lituania	Ltl	3,4528	—	—
Malaysia	Myr	4,5408	-0,018	12,54
Messico	Mxn	18,0096	-0,629	4,80

Dati al 30.12 Var. % Intz

Valute glor anno

N. Zelanda	Nzd	1,6866	-0,160	5,12
Norvegia	Nok	8,4255	-0,260	14,66
Polonia	Pln	4,1487	-0,067	1,83
Rep. Ceca	Czk	27,4800	0,128	9,26
Rep. Pop. Cina	Cny	8,3555	-0,341	1,64
Romania	Ron	4,4707	0,184	0,59
Russia	Rub	45,1700	0,465	12,00
Singapore	Sgd	1,7481	-0,160	8,50
Sud Corea	Krw	1454,2600	-0,167	3,42
Sudafrica	Zar	14,4257	-0,131	29,12
Svezia	Sek	8,9283	-0,559	4,04
Thailandia	Thb	45,2300	-0,405	12,10
Turchia	Try	2,9348	-1,711	24,61
Ungheria	Huf	296,8000	-0,158	1,54
Islanda	Isk	159,0274	-0,271	-6,10

* Corona islandese: l'ultima rilevazione BCE pari a 290,00 è avvenuta il 3.12.2008; a partire da lunedì 2.11.2009 Banca d'Italia ha ripreso la quotazione della valuta sulla base di rilevazioni di mercato.

Euro a fine anno col botto

di Vito Lops

L'euro si avvia a chiudere l'anno col botto. Nella seduta di ieri la divisa unica si è portata a quota 1,3817 dollari, in netto rialzo rispetto a un'apertura di poco superiore a 1,37. L'euro si rafforza anche sullo yen e scambia a 145,14. La corsa dell'euro stride con l'avvio del tapering negli Usa (se la Fed riduce gli stimoli monetari in dollari sarebbe più logico aspettarsi un aumento del prezzo del biglietto verde) ma è perfettamente correlata allo sprint dei mercati azionari e al generale sentiment di propensione al rischio che ha prevalso in un 2013 da record per molti listini (Tokyo ha guadagnato il 57%, segnando la migliore performance da 40 anni, Francoforte il 25% e così via). La corsa dell'euro è quindi agganciata in questa fase al buon andamento degli asset più rischiosi e remunerativi (come le azioni) ma resta un fattore che frena la crescita. La stessa Commissione europea - quando ha rivisto al ribasso il Pil italiano da -1,3% a -1,8% nel 2013 - ha dichiarato che tra le cause del peggioramento c'è «l'apprezzamento del tasso di cambio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECRETO. Inasprite anche le sanzioni per le aziende che non rispettano i riposi giornalieri e settimanali dei dipendenti

Lotta al lavoro nero, in arrivo maxi-multe per le imprese

●●● Ore contate per i datori di lavoro che assuono «in nero» e per quelli che non rispettano i riposi giornalieri e settimanali dei propri dipendenti. Il Consiglio dei Ministri ha varato, il 13 dicembre, un decreto legge che inasprisce le multe alle imprese e dà anche il via libera all'assunzione di 250 nuovi controllori. Una manovra che servirà inoltre a finanziare le missioni dei supervisori, ma che ha fatto subito storcere il naso agli ispettori dell'Inps.

La nuova norma in materia di lavoro, nel dettaglio, porta la sanzione per ogni dipendente in nero ad un range

compreso tra 1.950 e 15.600 euro, mentre prima era tra i 1.500 e i 12mila euro. Schizza da 1.500 a 1.950 euro, invece, la multa che segue la chiusura dell'attività qualora più di un terzo dei dipendenti risulti non in regola; mentre si va da un minimo di 1.300 euro ad un massimo di 7.800 nel caso di mancato rispetto dei riposi settimanali (fino ad ora, la multa era compresa tra 130 e 780 euro). Altra maximulta, decuplicata nel suo valore, per chi non rispetta i riposi giornalieri: se prima la sanzione andava da 25 a 100 euro, adesso i datori poco zelanti dovranno sborsare tra i 250 e i

mille euro.

I soldi incassati dalle nuove multe serviranno a finanziare una serie di misure destinate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ma anche a sostenere iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro, nonché a pagare le spese di missione del personale ispettivo. Tutte attività, queste, che saranno effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

A tal proposito, il decreto legge del Consiglio dei Mini-

stri stabilisce che «la programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale sia territoriale da parte dei predetti enti, è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del ministero del Lavoro».

Ancora, la norma prevede l'aumento del numero degli ispettori ministeriali: se ne aggiungeranno 250, di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord. Ai maggiori oneri dovuti alle nuove assunzioni si provvederà con la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per importi di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e 10,2 milioni a partire dal 2016.

Le misure varate dal Consiglio dei Ministri, però, sono state subito bocciate dall'Associazione nazionale ispettori di vigilanza, che raggruppa gli ispettori Inps: «L'aumento delle sanzioni - ha spiegato il presidente Fedele Sponchia - è una scelta politica da rispettare, anche se l'educazione al rispetto delle regole non avviene con l'inasprimento delle sanzioni ma rapportando queste alla recidività comportamentale dell'azienda». (*PPI*)

PER L'EMERGENZA

Eruzione Etna L'aeroporto di Comiso è già allertato

●●● Anche Comiso è in allerta. L'emergenza Etna ha riportato in primo piano la realtà dell'aeroporto di Comiso, che può funzionare da "alternato", insieme a Palermo, nei momenti di emergenza per la pista di Fontanarossa. Qualcosa è cambiato rispetto ad un mese fa, quando la chiusura degli spazi aerei di Catania aveva bloccato anche Comiso. L'Enac concordò con l'Aeronautica militare una procedura per permettere l'attraversamento degli spazi aerei per gli aeromobili diretti a Comiso. Il problema di Comiso è stato posto con forza ed alla vigilia di Natale l'Enac ha convocato una riunione a Roma con i vertici di Soaco e di Enac. «Si stanno studiando le nuove procedure - spiega il presidente di Soaco, Rosario Dibennardo - ma, nel frattempo, Comiso è entrato, a pieno titolo, tra gli aeroporti alternati. L'unità di crisi sta monitorando costantemente la nuova emergenza Etna, ma in pre-allerta ci sono Palermo e Comiso. prima non c'era così. Noi abbiamo dato la disponibilità a gestire quattro movimenti l'ora. Quando alcuni aerei sono stati dirottati a Comiso, l'aeroporto ha retto benissimo. Questi primi passi sono positivi per noi». In attesa che le nuove procedure della "control zone" rendano Comiso autonomo da Catania e individuino degli spazi aerei che si possono utilizzare per atterrare al Magliocco, anche nei momenti in cui si chiudono gli spazi aerei di Catania, Comiso chiude il 2013, con alcuni risultati importanti: circa 51.000 passeggeri sono transitati da Comiso, quattro voli di linea sono già attivi, altri quattro si preparano per la primavera prossima. Ed altre trattative, anche se difficili, sono in cantiere.

(*FC*) **FRANCESCA CABIBBO**

11

ISTAT Nel 2012 la retribuzione mensile netta è di 1.304 euro per i lavoratori italiani (solo 4 euro in più rispetto al 2011) e di 968 per gli stranieri

Crollano i salari e i posti fissi per gli under 30

Un "esercito di poveri": dal 2005 sono raddoppiati. Un pensionato su due sotto 1.000 euro al mese

ROMA. Il posto fisso diventa sempre più un miraggio, intanto stipendi e pensioni languono con l'inevitabile aumento della povertà, ormai al massimo storico. Finito l'anno è tempo di bilanci, ancora una volta sotto il segno della crisi. Il Rapporto sulla coesione sociale di Istat, Inps e ministero del Lavoro non lascia dubbi: in un anno i salari degli italiani sono aumentati solo di quattro euro, mentre oltre 7,6 milioni di pensionati vanno avanti con meno di mille euro al mese. Ancora peggio va per i giovani, basti pensare che gli under30 con posto fisso sono diminuiti quasi del 10%. Ecco allora la radiografia del Paese sotto i raggi X delle banche dati nazionali.

La caduta dei contratti a tempo indeterminato - I dipendenti con posto fisso nel 2013 sono diminuiti dell'1,3%. E la discesa si è trasformata in una caduta per i lavoratori under30 "senza scadenza", in calo del 9,4% sul 2012.

Stipendio netto italiani fermo a 1.304 euro - La retribuzione media nel 2012 è risultata pari a 1.304 euro, con un rialzo di appena quattro euro rispetto all'anno precedente (nel frattempo l'inflazione è salita del 3%). Le donne si devono accontentare di soli 1.146 euro. E ancora meno è pagato il lavoro degli stranieri (968 euro).

Quasi un pensionato su due sotto i mille euro - Nel 2012 il

46,3% percepisce assegni per un totale che resta inferiore ai 1.000 euro lordi al mese. Si tratta di 7 milioni 676 mila persone, di cui oltre due milioni e mezzo non arrivano a 500 euro.

Povertà dilaga, soprattutto al nord - Nel 2012, si trova in condizione di povertà relativa, andando avanti con soli 990 euro pro-capite al mese, il 12,7% delle famiglie residenti in Italia, per un totale di 9 milioni 563 mila abitanti. Si tratta dei valori più alti dal 1997, data di inizio della serie storica. Nello stesso anno sono saliti a quota 4,8 milioni coloro che sono definiti come poveri assoluti, privi cioè di un budget che permetta il raggiungimento di standard minimi di vita. A confronto con il 2005 risultano raddoppiati e se si guarda al Nord la loro incidenza è perfino triplicata.

Rischio emarginazione, solo Grecia fa peggio - Non conforta il paragone con altri paesi, visto che l'Italia presenta un rischio povertà o esclusione sociale pari quasi al 30%, soglia superata tra i paesi dell'Ue a 15 solo dalla Grecia. Fuori dalle percentuali significa che sono "in pericolo" 17,4 milioni di persone.

In Italia rischio esclusione sociale pari al 30%, soglia superata in Ue solo dalla Grecia

La laurea ha perso "appeal"

- L'università, complice la crisi, non è più in grado di attrarre i giovani come negli anni passati, con il tasso di passaggio, ovvero il rapporto tra matricole e diplomati, sceso al 58,2% nel 2011-2012 dal 73% del 2003-2004. Come se non bastasse, nel rapporto viene giudicato «decisamente molto elevato il fenomeno dell'abbandono prematuro degli studi», che interessa circa 800 mila giovani under25.

Oltre 30% famiglie formate da persone sole - Aumentano separazioni e divorzi (+14,4% in sei anni), con il 30,1% delle famiglie che ormai è rappresentato da persone sole. Guardando alla "prole", in Italia hanno il coraggio di allevare tre o più figli solo il 7,9% delle coppie, mentre oltre la metà si ferma a uno. D'altra parte le donne mostrano molta prudenza, antepoendo la stabilità lavorativa alla famiglia. Tanto che è a tempo indeterminato la stragrande maggioranza (il 91%) delle neomamme.

Le ferite lasciate dalla recessione sono state quindi profonde e lo stesso ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, nella premessa al rapporto, ammette come l'Italia sia «tra i Paesi più colpiti», ma sottolinea «il sistema di coesione sociale ha tenuto, consentendo al Paese di sopportare sacrifici» per riforme e stabilità finanziaria. ◀